

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020

Testo Unico sul Commercio

PRONTUARIO OPERATIVO
in vigore dal 12/05/2020



Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

Ipotesi 1

Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 3 e 144/2	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 3			
Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile			
1) Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, decorso 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce, posate, bicchieri e piatti, in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili.			

Ipotesi 2

Apertura o subingresso senza titolo abilitativo				
Norma Violata	Sanzione		A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 145/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000		Comune	Cessazione Attività
OVE la superficie LORDA sia superiore a 400 mq occorre sempre certificato prevenzione incendi (All. I DPR 151/2011)				
OVE la vendita riguarda generi alimentari occorre sempre la SCIA sanitaria				
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO
Esercizio di vicinato	SCIA	SCIA	SCIA	COMUNICAZIONE
Medie strutture	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso)	COMUNICAZIONE
Grandi strutture	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 180 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 180 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 180 gg)	COMUNICAZIONE
Esercizio Mercè ingombranti	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg)	COMUNICAZIONE
Forme speciali di vendita Spacci interni, apparecchi automatici, corrispondenza, presso il domicilio del consumatore	SCIA	SCIA	SCIA	COMUNICAZIONE
MERCATO SU AREA PRIVATA	AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso 90 gg)	COMUNICAZIONE
Art. 23				
Definizioni				
1) Ai fini del presente testo unico si intendono per:				
a) <i>commercio al dettaglio</i> , l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;				
b) <i>commercio su aree private</i> , il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;				
c) <i>mercato su area privata</i> , l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;				
d) <i>superficie di vendita di un esercizio commerciale</i> , l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, intese quali superficie oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;				
e) <i>esercizi di vicinato</i> , gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;				
f) <i>medie strutture di vendita</i> , gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;				
g) <i>grandi strutture di vendita</i> , gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione				

residente superiore a 10.000 abitanti;

- h) *centro commerciale*, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;
- i) *parco commerciale*, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- l) *outlet*, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
- m) *factory outlet center*, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;
- n) *attività commerciali temporanee*, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

Art.24

Classificazione degli esercizi commerciali

- 1) Gli esercizi commerciali sono classificati nel modo seguente:
 - a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e);
 - b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f);
 - c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f);
 - d) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - e) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
 - f) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - g) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
 - h) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
 - i) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
 - l) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
 - m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
- 2) Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Art 26

Esercizi di vicinato

- 1) L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.
- 2) Negli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9.
- 3) Per la formazione del titolo abilitativo, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

- d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dal SIAD per gli esercizi di vicinato.
- 4) In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 27

Medie strutture di vendita

- 1) Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non prevista dal presente testo unico.
- 2) Il Comune, ai sensi della legge n. 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita e stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego. Il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.
- 3) L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9 e sono documentati secondo le previsioni dell'Allegato B.
- 4) Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni:
- accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
 - ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
 - la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - è garantita l'assunzione di nuovo personale;
 - è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.
- 5) Fatto salvo il rispetto delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 22, comma 1, lettera f).
- 6) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza del SIAD.
- 7) In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 28

Grandi strutture di vendita

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, la riduzione di un settore merceologico, nonché la cessazione o il subingresso nella attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9.
- 2) L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP competente, corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato B e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.
- 3) Il SUAP, verificata la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal SIAD indice, nel rispetto della normativa vigente, la conferenza di servizi nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge n. 241/1990.
- 4) La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita del presente testo unico e al rispetto dei requisiti minimi ivi fissati. È sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione.
- 5) L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni.
- 6) La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente.
- 7) Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:
- delle disposizioni in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dalla presente legge;
 - dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;
 - della superficie di vendita massima autorizzabile;
 - del positivo riscontro dei parametri di valutazione di cui all'articolo 29;
 - della previsione delle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 34;
 - della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;
 - della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;
 - in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.
- 8) Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:
- l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;
 - la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;

- c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;
 - d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
 - e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;
 - f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;
 - g) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.
- 9) Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 8 sono esaminate esclusivamente dal SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni previste dal presente testo unico.
- 10) La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del Comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti.
- 11) L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione del SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:
- a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
 - b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie di vendita, se maggiore;
 - c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o da concentrare.
- 12) Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 7:
- a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il dieci per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;
 - b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienicosanitario;
 - c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.
- 13) Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del dieci per cento della superficie di vendita autorizzata.
- 14) In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Ipotesi 3

Apertura senza requisiti professionali e/o morali

Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 7 e 145/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	Cessazione attività

Art. 7

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

- 1) All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59/2010.
- 2) L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Art. 71

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)).

((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.))

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.))

((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.))

Ipotesi 4

Ampliamento dimensionale o merceologico, trasferimento di sede senza titolo abilitativo				
Norma Violata	Sanzione		A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 145/3	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000		Comune	Chiusura
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO
Esercizio di vicinato	SCIA	SCIA	SCIA	COMUNICAZIONE
Medie strutture	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso)	COMUNICAZIONE
Grandi strutture	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 180 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 180 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 180 gg)	COMUNICAZIONE
Esercizio Merci ingombranti	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg)	COMUNICAZIONE
Forme speciali di vendita Spacci interni, apparecchi automatici, corrispondenza, presso il domicilio del consumatore	SCIA	SCIA	SCIA	COMUNICAZIONE
Mercato su area Privata	AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (silenzio assenso 90 gg)	COMUNICAZIONE

Ipotesi 5

Disposizioni in materia di OULET in assenza dei requisiti			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 23 comma 1 lett I e 145/4	€ 5.000-€ 30.000 – PMR € 10.000	Comune	Sospensione attività in caso di Reiterazione

Ai fini della presente legge si definisce *outlet*, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati,

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;

Ipotesi 6

Disposizioni in materia di Merci Ingombranti				
Norma Violata	Sanzione		A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 32 e 145/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000		Comune	Cessazione Attività
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO
Esercizio Merci ingombranti	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg)	COMUNICAZIONE
Art. 32				
Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti				
1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all'Allegato A, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell'Allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva. 2) Il Comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali. 3) Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.				

Ipotesi 7

Disposizioni in materia di Mercati su area PRIVATA				
Norma Violata	Sanzione		A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 33 e 145/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000		Comune	Cessazione Attività
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO
MERCATO SU AREA PRIVATA	AUTORIZZAZIONE (Silenzio Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg)	AUTORIZZAZIONE (Silenzio-Assenso 90 gg)	COMUNICAZIONE
Art. 33				
Mercato su area privata				
1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9 e sono documentati secondo le previsioni dell'Allegato B. 2) Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato. 3) È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza. 4) In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.				

Ipotesi 8

Violazione in materia di svolgimento dell'attività di vendita in sede fissa				
Norma Violata	Sanzione		A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 37 e 145/5	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000		Comune	
Art. 37				
Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.				
1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta. 2) Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico- sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 3) L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 4) Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.				

Ipotesi 9

Violazione in materia di pubblicità dei prezzi			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 38 e 145/5	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 38 Pubblicità dei prezzi			
1) I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con modalità idonee allo scopo. Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartellino. 2) Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno. 3) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dalle presenti disposizioni. 4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti previste dal decreto legislativo 206/2005			

Ipotesi 10

Violazione in materia di orari di vendita			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 39 e 145/5	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 39 Orari di vendita			
1) Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 2) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.			

Ipotesi 11

Violazione in materia di vendite straordinarie			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 40 e 145/6	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 40 Vendite straordinarie			
1) Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. 2) Nelle vendite straordinarie le merci sono separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie e sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale			

Ipotesi 12

Violazione in materia di vendite sottocosto			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 41 e 145/6	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 41 Vendite sottocosto			
1) Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati. 2) È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo. 3) La vendita sottocosto è comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata, soltanto con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata. 4) Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto legislativo 206/2005 indipendentemente dall'effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite. 5) Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo 206/2005 le comunicazioni di cui al comma 3 nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.			

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

- 6) Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
- 7) È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
 - dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 - dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
 - dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- 8) È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
- 9) Le vendite sottocosto di cui ai commi 7 e 8 non sono soggette alla comunicazione prevista nel comma 3.
- 10) Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 7, lettere d) ed e);
 - inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
- 11) Se non è possibile rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 10, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.
- 12) Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 206/2005 e, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
- 13) Resta ferma, inoltre, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma 1, numero 3), del codice civile.

Ipotesi 13

Violazione in materia di vendite di liquidazione			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 42 e 145/6	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 42 Vendite di liquidazione			
1) Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 2) L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al Comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato. 3) Durante il periodo in cui sono effettuate vendite di liquidazione, è vietato introdurre nell'esercizio nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione, siano esse acquistate o concesse in conto deposito.			

Ipotesi 14

Violazione in materia di vendite di fine stagione			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 43 e 145/6	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 43 Vendite di fine stagione			
1) Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. 2) L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale. 3) Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino ad un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.			

Ipotesi 15

Violazione in materia di vendite promozionali			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 44 e 145/6	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

Art. 44

Vendite promozionali

1) Le vendite promozionali con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

Ipotesi 16

Violazione in materia di forme speciali di vendite al dettaglio

Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 45 e 146/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	

Art. 45

Definizioni

1) Ai fini del presente capo si intende per:

- forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società

Ipotesi 17

Violazione in materia di forme speciali di vendite al dettaglio

Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 46 e 146/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO
Forme speciali di vendita (Spacci interni, apparecchi automatici, corrispondenza, presso il domicilio del consumatore	SCIA	SCIA	SCIA

Art. 46

Spacci interni

- L'esercizio della vendita di prodotti, nel settore alimentare e non alimentare, a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.
- Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della persona preposta alla gestione dello spazio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
- L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Ipotesi 18

Violazione in materia di forme speciali di vendite al dettaglio

Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 47 e 146/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	

Art. 47

Apparecchi automatici

- L'esercizio della vendita dei prodotti al dettaglio, nel settore alimentare e non alimentare, per mezzo di apparecchi automatici, è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.
- Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- L'esercizio della vendita al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Ipotesi 19

Violazione in materia di vendita per corrispondenza

Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 48 e 146/3a	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	

Art. 48

Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

1) Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal d.lgs. 70/2003, è effettuata nel rispetto

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

<p>dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. Per l'esercizio delle attività di commercio elettronico la SCIA è presentata con modalità esclusivamente telematica. L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della SCIA.</p> <p>2) Nella SCIA è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.</p> <p>3) E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.</p> <p>5) Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.</p>

Ipotesi 20

Violazione in materia di vendita tramite emittente televisiva			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 48 e 146/3b	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 48			
Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico			
<p>4) Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.</p>			

Ipotesi 21

Violazione in materia di vendita al domicilio del consumatore			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 49 e 146/3c	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 49			
Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore			
<p>1) Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio di vendita o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9 presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA.</p> <p>2) Nella segnalazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.</p> <p>3) L'esercente che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo di incaricati comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.</p> <p>4) L'esercente rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e lo ritira quando perdono i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Il tesserino di riconoscimento è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.</p> <p>5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 è obbligatorio anche per l'esercente che effettua la vendita.</p> <p>6) Le disposizioni per gli incaricati di cui al comma 4 si applicano anche per la vendita a domicilio del consumatore effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 60 del presente testo unico.</p>			

Ipotesi 22

Omessa comunicazione cessazione per forme speciali di vendita			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 146/4	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 146			
Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio			
<p>4) L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività relativa a tutte le forme speciali di vendita è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.</p>			

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Ipotesi 23

Esercizio di vendita su area pubblica in assenza di titolo abilitativo			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 147/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	Cessazione Confisca
Art. 147			
Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche			
<p>2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 51 comma 8 comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.</p>			

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

	COMMERCIO SU POSTEGGIO	COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
AVVIO	Autorizzazione	Scia
AGGIUNTA O SOTTRAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO	Scia	Scia
SUBINGRESSO	Comunicazione	Comunicazione

Ipotesi 24

Esercizio del commercio su area pubblica in violazione di limitazioni del comune o in assenza di Carta di esercizio e attestazione annuale			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 147/3	€ 1.000-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	Sequestro attrezzature e merci
Art. 147			
Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche			
<p>3) Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.</p>			
Art. 53			
Commercio su aree pubbliche			
<p>1) Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:</p> <p>a) sui posteggi dati in concessione;</p> <p>b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal comune.</p> <p>2) Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.</p> <p>3) Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.</p> <p>4) La Carta di esercizio è il documento, anche elettronico, identificativo dell'impresa che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati relativi all'iscrizione della Camera di commercio, industria ed artigianato e all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Essa è compilata direttamente, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.</p> <p>5) L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal comune, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla Carta di esercizio, che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.</p> <p>6) Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.</p> <p>7) Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro di origine.</p>			

Ipotesi 25

Esercizio del commercio su area pubblica in assenza di attestazione annuale			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 147/4	€ 600-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 147			
Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche			
<p>4) A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.</p>			

Ipotesi 26

Omessa comunicazione cessazione per vendita su area pubblica			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 147/5	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 147			
Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche			
<p>5) L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.</p>			

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

Ipotesi 27

Mancanza tesserino o mancata vidimazione o esposizione			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 69 e 147/6	€ 250-€ 1.500 - PMR € 500	Comune	
Art. 69			
Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo			
<p>1) I Comuni possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche; b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. <p>2) I soggetti di cui al comma 1 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.</p> <p>3) Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre Regioni.</p> <p>4) La struttura amministrativa competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7.</p> <p>5) Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.</p> <p>6) Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano i mercatini di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, procedono alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.</p> <p>7) Gli hobbisti autorizzati con le modalità di cui al comma 3 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.</p> <p>8) In caso di vendita di merci antiche o usate nei mercati di cui al comma 1, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori espongono apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.</p>			

Ipotesi 28

Apertura di esercizio di vendita all'ingrosso in assenza di titolo abilitativo o dei requisiti morali				
Norma Violata	Sanzione			Sanzione Accessoria
Artt. 73 e 148/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000			Comune
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO
COMMERCIO ALL'INGROSSO	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione
Art. 73				
Definizioni				
<p>1) Ai fini del presente Capo, si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) mercato all'ingrosso, le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni e di largo e generale consumo non alimentare. 				
Art. 74				
Titoli abilitativi del Commercio all'ingrosso				
<p>1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di commercio all'ingrosso, nel settore alimentare e non alimentare, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9.</p> <p>2) L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7.</p>				
Art. 75				
Esercizio del commercio all'ingrosso				
<p>1) L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.</p> <p>2) Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline autorizzatorie per le due tipologie di attività.</p> <p>3) La prescrizione di cui al comma 2, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori o vernici, carte da parati; d) articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; e) articoli per riscaldamento; 				

- f) strumenti scientifici e di misura;
 - g) macchine per ufficio;
 - h) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - i) combustibili;
 - l) materiale per l'edilizia;
 - m) legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa.
- 4) Nelle fattispecie di cui al comma 3, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera f), se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati.

Art. 76

Commercio all'ingrosso non alimentare

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso sono soggetti a Comunicazione presentata al SUAP competente, che la trasmette alla Camera di Commercio, ovvero direttamente alla Camera di Commercio.
- 2) Qualora l'esercizio ha una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 metri quadrati per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio è presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e Scia per la prevenzione incendi. Il SUAP provvede ad inoltrare la Scia al Comando Vigili del Fuoco e la Comunicazione alla Camera di Commercio.
- 3) In caso di Subingresso nell'attività di cui al comma 2, è presentata Comunicazione al SUAP che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio ed al Comando Vigili del Fuoco per la voltura del certificato prevenzione incendi.
- 4) Per la cessazione dell'attività è presentata Comunicazione al SUAP, che provvede a trasmetterla alla Camera di Commercio.

Art. 77

Commercio all'ingrosso alimentare

- 1) Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari deve essere presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e Scia per la notifica sanitaria. Il SUAP trasmette all'Asl la notifica sanitaria ed alla Camera di Commercio la Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio.
- 2) Qualora l'esercizio ha una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 metri quadrati per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio deve essere presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio, la Scia per la notifica sanitaria e la Scia per la prevenzione incendi. Il SUAP provvede a trasmettere alla Camera di Commercio la Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento, all'Asl la notifica sanitaria ed al Comando Vigili del Fuoco la Scia per il certificato prevenzione incendi.
- 3) Per il Subingresso nell'esercizio è presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della Comunicazione per subingresso e Scia per la notifica sanitaria, oltre alla Comunicazione per la voltura del certificato prevenzione incendi, in caso di attività soggette a tale certificazione. Il SUAP provvede a trasmettere alla Camera di Commercio la Comunicazione per Subingresso, la notifica sanitaria all'Asl e la Scia per la prevenzione incendi al Comando Vigili del Fuoco.
- 4) Per la Cessazione dell'attività deve essere presentata Comunicazione al SUAP, che provvede a trasmetterla alla Camera di Commercio.

Art. 148

Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso

- 1) Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
- 2) L'apertura di attività commerciali all'ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
- 3) Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, le violazioni del presente testo unico o del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:
 - a) diffida verbale o scritta;
 - b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
 - c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;
 - d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari.
- 4) Fatte salve le sanzioni di cui alle lettere a) e b), che sono inflitte dal direttore di mercato, le altre sanzioni sono irrogate dai competenti comuni.
- 5) La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite la struttura amministrativa competente, in collaborazione con le autorità comunali.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ipotesi 29

Attività in assenza di titolo o di provvedimento di inibizione o prosecuzione attività					
Norma Violata	Sanzione			A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 89/1 e 149/2	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000			Comune	CESSAZIONE ATTIVITA'
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO	
S.A.B in zone non tutelate	SCIA	SCIA	SCIA	COMUNICAZIONE	
S.A.B in zone tutelate	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	COMUNICAZIONE	
S.A.B. in aree di servizio di autostrade, stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA	

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO
S.A.B in associazioni, circoli aderenti ad enti o organizzazioni ricadenti nelle condizioni di cui all'art 148 c 3, 5 e 8 dpr 917/86	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	SCIA
S.A.B in associazioni, circoli NON aderenti ad enti o organizzazioni ricadenti nelle condizioni di cui all'art 148 c 3, 5 e 8 dpr 917/86	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	SCIA
S.A.B. presso scuole, ospedali, case di cura, caserme, strutture d'accoglienza	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA
S.A.B. nei mezzi di trasporto pubblico	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA
S.A.B. al domicilio o catering	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA
S.A.B presso impianti di distribuzione carburanti	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA
S.A.B. presso alberghi, pensioni, locande (solo per alloggiati)	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA
S.A.B a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche	SCIA	SCIA	SCIA	SCIA
Art. 149 Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande				
2) Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, ovvero in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all' articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00.				
Art. 89 Definizioni				
1) Ai fini del presente capo si intende per: <ol style="list-style-type: none"> somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con il relativo servizio i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica ovvero a disposizione dell'operatore, se privata appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità del servizio; somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti utilizzati per consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti; somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di alimenti offerta dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o mediante l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto, in strutture dotate di propria autonomia funzionale; somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate; domicilio del consumatore, la privata dimora nonché il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, trattenimento o di svago, per convegni, congressi o altre cerimonie. 				
Art. 90 Esercizio dell'attività				
1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione. 2) L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564. Il comune accerta la sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali. 3) L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e destinazione d'uso dei locali, igienico sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro. 4) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare.				

Art. 91

Abilitazione all'esercizio dell'attività

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie, la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la riduzione del settore merceologico in zone tutelate e in zone non tutelate, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9. 2.
- 2) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione sono soggette a Scia da presentare al SUAP del comune competente per territorio.
- 3) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione in zone sottoposte a tutela da parte del comune, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 59/2010, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del comune competente per territorio. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a tutela ad una tutelata, nonché il trasferimento all'interno della stessa zona tutelata.
- 4) Nei casi di cui al comma 3, le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato:
 - a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria;
 - b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
 - c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi. All'avvio dell'attività le notizie e certificazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono trasmesse al SUAP competente.
- 5) L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In mancanza si intende accolta per silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/90.
- 6) L'eventuale delega al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.
- 7) Il SUAP del comune competente comunica, anche in via telematica, al Prefetto ed al Questore, entro dieci giorni, gli estremi del rilascio dell'autorizzazione o della Scia presentata.

Art. 92

Attività soggette alla presentazione di Scia

- 1) Sono comunque soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
 - a) negli esercizi all'interno delle aree di servizio delle autostrade, delle strade extraurbane principali così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - c) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - d) negli ospedali, case di cura, case di riposo, comunità religiose, scuole di ogni ordine e grado, caserme, stabilimenti delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture;
 - e) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - f) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, con esercizio dell'attività con lo stesso orario di servizio;
 - g) al domicilio del consumatore o catering;
 - h) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - i) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - l) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, diretti a valorizzare la cucina ed i prodotti campani.

Art. 93

Attività stagionale

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui il periodo ha inizio.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività stagionale si applicano le disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 94

Attività temporanea

- 1) In occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari, l'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a SCIA.
- 2) L'attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 7 ed è limitata alla durata della manifestazione ed ai locali e luoghi cui la manifestazione si riferisce.
- 3) L'attività è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie, delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi, alla sorvegliabilità dei locali, nonché alle norme in materia edilizia ed urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art 95

Somministrazione mediante distributori automatici

- 1) La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni relative all'apertura di un esercizio di somministrazione di cui all'articolo 91.
- 2) La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 97

Subingresso

- 1) Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, in zone tutelate e in zone non tutelate, è effettuato nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9.
- 2) La SCIA unica, da presentare entro novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento al SUAP competente per territorio, determina la reintestazione del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7.
- 3) In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero colui che subentra in un'impresa esercitata in forma societaria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, può richiedere la reintestazione del titolo abilitativo. L'erede, ovvero colui che subentra in un'impresa esercitata in forma societaria, provvede al subingresso mediante la presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza del titolo, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore.

Legge Regionale Campania n. 7 del 21/04/2020- T.U. sul Commercio

4) L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 7.

Ipotesi 30

Limitazione all'esercizio dell'attività			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 96 e 149/3	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 96 Limitazioni all'esercizio dell'attività			
1) La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume è vietata negli esercizi in funzione nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati a carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. 2) Il sindaco con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.			

Ipotesi 31

Pubblicità dei prezzi			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 98 e 149/3	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 98 Pubblicità dei prezzi			
1) Il titolare dell'esercizio di somministrazione indica in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. 2) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e ben leggibile sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3) Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per le bevande mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tariffa prezzi, ai sensi dell'art. 180 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del Tulpis; b) per gli alimenti con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno. 4) Se, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio. 5) Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per le somme aggiunte attribuibili al servizio.			

Ipotesi 32

Orari di apertura e chiusura degli esercizi			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 99 e 149/3	€ 500-€ 3.000 - PMR € 1.000	Comune	
Art. 99 Orari di apertura e chiusura degli esercizi			
1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 2) Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al pubblico l'orario adottato, devono rispettarlo e pubblicizzarlo, in modo ben visibile, mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. 3) Il Comune può disporre limitazioni in materia di orari ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 4) Il titolare dell'esercizio di somministrazione comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi. 5) Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, programmi di apertura al pubblico per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello ben visibile. 6) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono scegliere, a discrezione del titolare, una o più giornate di riposo settimanale, rendendoli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello.			

SAGRE E FESTE POPOLARI

Ipotesi 33

Violazioni in materia di sagre e feste popolari			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 150	€ 1.000-€ 6.000 - PMR € 2.000	Comune	

Art. 150

Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari

- 1) I Comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla presente legge. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune competente per territorio secondo la legislazione vigente in materia
- 2) E' punito con la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
 - a) il superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima;
 - b) lo svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale.
- 3) E' punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il mancato rispetto dei restanti parametri di cui all'articolo 101.
- 4) In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
- 5) In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 102

Definizioni

- 1) Ai fini del presente Testo unico si intende per:
 - a) sagra, la manifestazione temporanea, comunque denominata, che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotata da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, alla valorizzazione alla promozione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria del territorio stesso;
 - b) festa popolare, la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

Art. 103

Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari

- 1) Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;
 - b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza è comunque segnalata;
 - c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;
 - d) idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia.
- 2) Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:
 - a) nelle sagre, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;
 - b) nelle feste popolari, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al quaranta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 104

Funzioni dei Comuni

- 1) Il Comune, in osservanza della disciplina regionale di cui alla presente legge e tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale, provvede al riconoscimento delle sagre e delle feste popolari che si svolgono sul proprio territorio attraverso l'assegnazione dell'attestazione 'Sagra tipica della Campania' e 'Festa popolare della Campania'.
- 2) Il Comune disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:
 - a) le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;
 - b) le modalità per evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori;
 - c) lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale;
 - d) la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente, con previsione di utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri realizzate in materiali biodegradabili e compostabili secondo la normativa comunitaria di riferimento e divieto di utilizzo di materiali plastici non riciclabili;
 - e) i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche.
- 3) Il Comune può incentivare e valorizzare le sagre che si contraddistinguono per:
 - a) il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità;
 - b) la minore produzione di rifiuti indifferenziati e il maggiore utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa comunitaria di riferimento;
 - c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge, tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine.

Art. 105

Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari

- 1) La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai Comuni, predispone e diffonde, tramite apposito portale regionale pubblicato sul sito internet della Regione, il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari.
- 2) Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. La richiesta è redatta su modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente che i Comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal ricevimento.
- 3) Il Comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti di cui alla presente legge, assegna l'attestazione di cui all'articolo 104.
- 4) Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal Comune ai sensi

dell'articolo 104, sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni dalla pubblicazione.
 5) Per preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può calendarizzare nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue lo svolgimento contestuale di sagre e feste popolari.

Art. 106

Disposizioni transitorie

1) Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge rispettano tutti i requisiti ivi previsti possono mantenere una durata superiore a sei giorni per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Ipotesi 34

Violazioni in materia di vendita di stampa quotidiana e periodica			
Norma Violata	Sanzione		A. C.
Art. 151 (esercizio dell'attività in assenza di titolo abilitativo)	€ 3.500-€ 10.500 - PMR € 3.500		Comune
	APERTURA	AMPLIAMENTO	TRASFERIMENTO
	SCIA	SCIA	SCIA
Vendita di stampa quotidiana e periodica			
1) vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni; 2) vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; 3) vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; 4) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo; 5) consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti; 6) vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati; 7) vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE
Vendita della stampa quotidiana e periodica			
Art. 107			
Oggetto e finalità			
1) Il presente Capo, nel rispetto dei principi dettati dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108) nonché dei principi di libertà di stabilimento, della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. 2) La rete di punti vendita esclusivi assicura il diritto di essere informati a mezzo stampa dei cittadini sul territorio regionale, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi al mantenimento del pluralismo informativo 3) Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale. 4) Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.170/2001.			
Art. 108			
Definizioni			
1. Ai fini del presente Testo unico si intende per: • punti vendita esclusivi, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; • punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. • pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.			
Art. 109			
Esercizio dell'attività			
1) L'apertura, l'ampliamento e la riduzione di superficie di vendita, il trasferimento di sede, il subingresso e la cessazione di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della tabella di cui all'Allegato A, mediante la modulistica unificata di cui al comma 4 dell'articolo 9. 2) L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. 3) Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4bis, comma 3, del D.Lgs. 170/2001. 4) La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 170/2001. 5) I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della			

disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001.

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170

Art. 5. Modalita' di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d-quinques) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

((d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale)).

Art. 110

Punti vendita esclusivi

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4bis, comma 4, del D.Lgs. n. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.
- 2) La vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. L'attività è limitata alla sola vendita e non alla somministrazione. È vietata la vendita di alcolici.
- 3) La concessione di suolo pubblico rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici, si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, compresa la vendita dei prodotti sopra indicati

Art. 111

Punti vendita non esclusivi

- 1) Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le tipologie di esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/2001.
- 2) La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria.
- 3) Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170

Art. 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

- 3) ((Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:))
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali ((...));
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 112

Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici

- 1) Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:
 - a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;
 - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

<p>d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo; e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti; f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati; g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.</p>
<p>Art. 113 Diffusione gratuita della stampa</p>
<p>1) L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione. 2) L'editore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al Comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi. 3) Gli editori rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.</p>

DISTRIBUTORI CARBURANTI

Ipotesi 35

Esercizio di impianto di distribuzione carburanti in impianti stradali in assenza di autorizzazione			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 125 e 152/4°	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	
<p>Installazione ed esercizio di attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto all'articolo 138, comma 9 del presente testo unico; (In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.)</p>			
<p>Art. 125 Attività soggette ad autorizzazione</p>			
<p>1) Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato; c) la ristrutturazione totale dell'impianto; d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati; e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 142</p> <p>2) L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 7 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 123, comma 6.</p> <p>3) Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al SUAP del Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 154, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.</p> <p>4) I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.</p> <p>5) Il SUAP trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada.</p> <p>6) Le opere realizzate in base alle autorizzazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.</p> <p>7) Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.</p>			

Ipotesi 36

Esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato in assenza di autorizzazione o fornitura carburanti a terzi			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Artt. 136 e 152/4b	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000	Comune	
<p>Art 115 comma 1 lett. o)</p>			
<p>Si definisce impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i</p>			

quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del Codice civile.

Art. 136

Impianti ad uso privato

- 1) L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 138.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente, così come previsto nell'articolo 115, comma 1, lettera o) numero 1). È vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dello stesso impianto.
- 3) La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, come il numero di autoveicoli, di cui all'articolo 115, comma 1, lettera o) numero 1). La Regione svolge un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione prevista dall'articolo 118.
- 4) Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente testo unico. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 152. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 125 e 126.

Ipotesi 37

Ulteriori violazioni in materia di distributori automatici

Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 152/6	€ 2.000-€ 5.000 - PMR € 1.666,67	Comune	

Art. 152

Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti

- 6) È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:
 - a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 125 e 126; (Art. 126 1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 123 del presente testo unico è soggetta alla comunicazione al Comune territorialmente competente, il quale, tramite il SUAP, invia alla Regione, ai vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane, competenti per territorio e all'Ente proprietario della strada, apposita comunicazione, nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione degli incendi.)
 - b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza; (Art. 136 Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali 1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a mille litri ed è soggetto alla comunicazione al Comune.)
 - d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;
 - e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente;
 - f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

Art. 142

Orario degli impianti di distribuzione carburanti

- 1) Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con legge 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
- 3) Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.
- 4) Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione.
- 5) I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.
- 6) Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.
- 7) Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 152 si applicano gli orari ed i turni previsti dal regolamento regionale n. 1/2012.

Ipotesi 38

Rifornimento presso distributore natanti o aereomobili			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 152/7	€ 2.500-€ 15.000 - PMR € 5.000,00	Comune	
Art. 152			
Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti			
7) È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.			

Ipotesi 39

Rifornimento presso distributore natanti o aereomobili			
Norma Violata	Sanzione	A. C.	Sanzione Accessoria
Art. 152/8	€ 500-€ 5.000 - PMR € 1.000	Regione	
Art. 152			
Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti			
8) È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:			
a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato dall'articolo 134, ma entro la data di scadenza della concessione;			
b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo od in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.			

